

DIREZIONE GENERAL'E DEGL'I AFFARI DEI CUL'TI Servizio Affari dei Culti

Circolare n. 116

Roma, 16 aprile 1999

AI SIGG.RI PREFETTI DEL'L'A REPUBBL'ICA L'ORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL' SIG. PRESIDENTE DELL'A GIUNTA REGIONAL'E DEL'L'A VAL'L'E D'AOSTA AOSTA

OGGETTO: Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto delle Confraternite.

Con circolare n. 111, in data 20 aprile 1998 sono stati indicati i documenti necessari per il riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, in considerazione anche delle nuove linee interpretative delle norme pattizie, concordate dalla Commissione paritetica Stato Italiano-Santa Sede nell'Accordo sottoscritto il 24 febbraio 1997, per il settore del culto cattolico.

Il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla chiesa cattolica della



Ministero dell'Interno

- 2 -

Conferenza Episcopale Italiana ha di recente trasmesso a questo Ufficio - nello spirito di proficua collaborazione ormai da tempo instauratosi con gli organi centrali della Chiesa - una circolare inviata a tutti i Vescovi, relativa alle Confraternite.

Il documento nel fornire utili elementi in merito alla condizione giuridica di tali organismi, si sofferma in particolare ad esaminare la situazione delle Confraternite, che pur ancora esistenti ed aventi scopo esclusivo o prevalente di culto non sono state riconosciute giuridicamente con un formale provvedimento.

Per tali enti, si ricorda che l'art. 77 del regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, cui fa riferimento l'art. 71 della legge 20 maggio 1985 n. 222, prevede che l'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto è fatto d'intesa con l'Autorità ecclesiastica.

Pertanto, al fine di assicurare in modo omogeneo e sollecito detta intesa, il Comitato suggerisce che le singole pratiche, attinenti al citato accertamento, accuratamento istruite in Diocesi, vengano sottoposte dal Vescovo diocesano all'esame dello stesso Comitato.

Una volta verificata la completezza e la rispondenza ai requisiti di legge, il Comitato riconsegnerà le pratiche al Vescovo diocesano il quale, apposto il proprio assenso, le trasmetterà alla Prefettura competente, allegando copia della lettera di riconsegna del Comitato.

Acquisiti, dunque, tali ulteriori elementi, le SS.LL. unitamente alla documentazione di rito prevista nell'apposita scheda

SB1508



allegata alla circolare n. 111, provvederanno all'inoltro della relativa pratica presso questa Direzione, per le successive determinazioni di competenza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione..

IL DIRETTORE GENERAL'E

In wi